



# COMUNE DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

Modifica artt. 28 e 31 del Regolamento Edilizio Comunale.-

#### Sulla proposta:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (Art. 53 Legge 8-6-90, n. 142)

Il Dirigente di Ripartizione

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (Art. 53 Legge 8-6-90, n. 142)

Il Dirigente Ripartizione  
Ragioneria e Tributi  
Rag. R. LUCE

Tenuto conto delle soprariportate dichiarazioni, si esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità (Art. 53 Legge 8-6-90, n. 142)

Il Segretario Generale

L'anno millenovecentonovanta due addi dieci del mese di ottobre alle ore 15,30 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo invito diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la Presidenza dot. Domenico Santoro assistito dal Segretario Generale dot. Agostino Palanca

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 26 e assenti, sebbene invitati, n. 4 come segue: è presente, altresì, il sindaco dot. Giuseppe Pofano

N. d'ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	N. d'ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	MASSARO VITA	X		16	DONVITO VITO		X
2	D'ONGHIA ANTONELLA		X	17	PAGLIARA ANTONIO	X	
3	MARAGLINO LUIGI	X		18	DE MITA ORONZO	X	
4	DE LUCA COSIMO ANTONIO	X		19	LASIGNA DONATO VITO	X	
5	LABELLARTE PAOLO GIUSEPPE	X		20	SEMERARO COSIMO DAMIANO	X	
6	SICILIANO NICOLA	X		21	MARINO COSIMO DAMIANO	X	
7	LEONE ALCIDE	X		22	D'ERCHIA PASQUALE		X
8	ROspo IRMA	X		23	SANTORO DOMENICO	X	
9	DE GIORGIO ANTONIO	X		24	MASI MICHELE	X	
10	MASTRANGELO ANTONIO GIOVANNI	X		25	MARAGLINO GIUSEPPE	X	
11	FRANCAVILLA ANTONIO	X		26	MICCOLIS VITO ANTONIO	X	
12	TAGLIENTE GIUSEPPE	X		27	FEDELE COSIMO DAMIANO ANTONIO	X	
13	RICCI ANTONIO	X		28	PELILLO FERNANDO	X	
14	NUZZO PASQUALE ALDO	X		29	ARGENTINA PALMA ANTONIA ANNA	X	
15	ALBANESE GIUSEPPE	X		30	PALMITESTA ANTONIO		X

# Commissione Urbanistica

03-03-1995

L'Ann. 1995 Si È Riunita La C.U. Alle Ore 16,45  
Convocata Con Nota N° 4812 Del 21-2-1995 Per Discutere Le  
Seguente O.d.g.

- 1) DETERMINAZIONI SU ASSEGNAZIONE Lotti COOPERATIVE NEL 1°  
COMPLESSO 167;
- 2) CENTRO STORICO;
- 3) DETERMINAZIONE SU AREA MERCATO SETTIMANALE  
IN LOTTAZIONE ex D'ONGHIA;
- 4) PRESA D'ATTO INTERPRETAZIONE ART. 31 DEL R.E.
- 5) DETERMINAZIONI VARIANTE LOTTAZIONE RILLO-D'ONGHIA;
- 6) VARIE ES EVENTUALI;

Sono Presenti I Seguenti Componenti: LEONE ALCEDE,  
SICILIANO NICOLA, ROSPO IRMA, NUZZO PASQUALE; MASI MICHELE,  
MARAGLINO GIUSEPPE, MARINO COSIMO, IL PRESIDENTE DONATO VITO  
I Lavori Possono Cominciare Perché Vi È La MAGGIORANZA.  
IL PRESIDENTE INTRODUCE LA DISCUSSIONE SU 1° PUNTO All'O.d.g.  
E QUINDI DA LETTURA DEL RICORSO A FIRMA DI ALCUNE COOPERATIVE,  
Alle Ore 17,20 INTERVIENE DE LUCA COSIMO (CAPOGRUPPO ANI),  
DATATO 20-1-1995 PROT. 1464 - Poi INTERVIENE L'ING. POTIGNANO,  
DIRIGENTE L'U.T., RELAZIONANDO SULLA NOTA DELLA REG. PUGLIA  
PERVENUTA IL 17-11-94 PROT. 23208. Alle Ore 17,45 INTERVIENE  
FEDELE COSIMO.

- FEDELE COSIMO A NOME DEL GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE INVITA  
IL SINDACO A DAR CORSO ADI ALI CONSEGUENTI ALLA SUA  
DELIBERA CC N° 19 del 22-3-1994 CONSISTENTI  
IN: Cessione DEFINITIVA DELLE AREE Alle COOPERATIVE E  
QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMA PARTE DEL MEDESIMO  
DELIBERATO.
- MARINO COSIMO PER IL GRUPPO DEL P.D.S, CONDIVIDE

ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 28, DOPO AVERNE DISCUSSE  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA NOTA DELLA USL E AGLI ADP  
QUANTENTI PROPOSTI DALL'U.T.C. 7

L'ULTIMO PUNTO VIENE RINVIATO PER APPROFONDIMENTI  
SUA PROSSIMA COMMISSIONE.

ESAURITI TUTTI I PUNTI ALL' O.M. GIOVEDÌ LA SEDUTA  
TERMINA ALL' ORE 20,00.

Palese Argentino

Michèle Maggi

Chen

Fiorucci  
Pierluigi

No. 10

Il Segretario

Palese

COMUNE DI MASSAFRA  
Provincia di Taranto

RELAZIONE TECNICA

Prot. n. ....

Massafra, li 09.06.1995

Al Sig. SINDACO  
S E D E

Al fine di adeguare il regolamento edilizio vigente ad alcune normative nazionali relative alle altezze interne dei locali adibiti ad attività artigianale e commerciali, nonché all'utilizzo dei piani interrati e seminterrati per le predette attività artigianali e commerciali, si ritiene opportuno, a parere dello scrivente, modificare il contenuto degli articoli 28 e 31 del vigente Regolamento Edilizio.

Si ritiene che l'altezza utile interna minima per le attività lavorative e commerciali, sia per il piano terra che per il piano interrato o seminterrato sia portata a mt. 3 come previsto nel DPR n. 303 del 19.3.1956.

Inoltre l'altezza utile interna minima per gli studi commerciali, per gli studi medici, ed altri locali che non rientrano tra le attività insalubri di cui al D.M. 5.9.94, deve essere non inferiore a mt. 2,70 come per le abitazioni.

Per i locali al piano terra e ai piani interrati e seminterrati adibiti a laboratori o pubblici esercizi con insufficiente superficie finestrata, e per i locali adibiti a WC nei piani superiori è consentito l'utilizzo di sistemi meccanici di aerazione o climatizzatori.

Per l'aerazione dei locali ubicati nel piano seminterrato o interrato è necessario comunque che ci siano aperture di aerazione almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta dei locali interni.

In caso di mancanza assoluta di aerazione, sia per i locali interrati o seminterrati, che per i locali ai piani superiori prive di superfici finestrate, è consentito l'utilizzo di sistemi meccanici di aerazione o climatizzatori. Nel caso di utilizzo dei locali interrati e seminterrati ad attività lavorative o commerciale è necessario che i muri perimetrali e i pavimenti siano inoltre adeguamente protetti dal punto di vista igrometrico e termico.

A parere dello scrivente sarebbe opportuno consentire inoltre ai soli piani seminterrati l'uso degli stessi come abitazione, con la condizione che il livello del solaio di copertura sia almeno un metro fuori terra ed abbia un'aerazione diretta, pari a  $1/6$  della superficie in pianta dei locali seminterrati, attestata lungo le pareti perimetrali.

IL DIRIGENTE L.U.T.C.  
(INS. LUIGI PIGNANO)

*L. Pignano*

Comune di Massafra



REGIONE PUGLIA

Azienda Unità Sanitaria Locale Ta/1  
TARANTO

C.F. - P. I. 02026690731



Massafra 23/09/95

Prot. n. 859

Rif. nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Sig. Sindaco

Massafra

OGGETTO: Interpretazione 31-28 del REC.

A parere dello Scrivente Servizio Sanitario di Igiene e Sanità pubblica al fine dell' adeguamento del regolamento edilizio vigente ad alcune normative nazionali, si ritiene dover apportare alcune precisazioni:

- 1) altezze dei locali commerciali e/o artigianali dei piano terra e/o rialzati dovranno avere un'altezza netta interna non inferiori a mt.3
- 2) i piani interrati e/o seminterrati potranno essere adibiti ad attività commerciali e/o artigianali se avranno un'altezza interna netta di mt.3 ed aereazione diretta pari ad 1/8 dell'interna superficie.

In alternativa se l'aereazione sarà insufficiente dovranno essere adattati sistemi di aereazione portata e/o di climatizzatori.

Inoltre sarà necessario che i muri perimetrali e i pavimenti di detti piani siano adeguatamente protetti dal punto di vista igrometrico e termico.

E' vietato l'utilizzo dei piani seminterrati e interrati per le attività salubri di cui al D.M.5/9/94

E' vietato l'utilizzo dei piani seminterrati e/o interrati a civili abitazione qualunque ne sia l'aereazione diretta e/o forzata.

- 3) Gli studi commerciali, studi medici e locali artigianali ecc, potranno essere ubicati anche ai piani superiori, purchè l' altezza interna non sia inferiore a mt.2,70 l'aereazione diretta 1/8 della superficie .

E' vietato l'utilizzo dei piani superiori degli edifici alle attività insalubri di cui al D.M.5/9/94.

Servizio di Igiene Pubblica  
ex lett. 3<sup>a</sup> art. 40 L. R. 23/82  
Il Medico Responsabile delegato  
(Dott. Luigi Mastromarino)

COMUNE DI MASSAFRA  
Provincia di Taranto  
Comune di Massafra

Letto, approvato e sottoscritto

IL

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. AGOSTINO GALEONE

Per copia conforme al suo originale per uso amministrativo.

Massafra, li

Visto: IL

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il ..... e che vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Dalla residenza municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. AGOSTINO GALEONE

RIESAMINATA		CHIARIMENTI	
N.	Data	N.	Data

REGIONE PUGLIA  
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo  
sugli Atti degli Enti Locali  
TARANTO

Prot. n. 8372

La Commissione della seduta del 22 Novembre 1995  
prende atto.

Taranto, li 23 Novembre

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

dr. Giovanni Jerselli

Prof. Roberto Finchetti

## RELAZIONE DI UFFICIO

In data 11.10.1994 perveniva all'Amministrazione dell'epoca l'allegata nota della USL TA/2, con la quale la stessa USL esprimeva alcune perplessità sulle carenze regolamentari dell'art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale relativamente alle determinazioni da intraprendere sui progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazione che prevedono attività commerciali o artigianali nei piani terreni, piani alti, interrati o seminterrati.

Pertanto la stessa USL faceva presente che, mentre il D.P.R. 19.3.1956, n. 303, recante " Le Norme Generali per l'Igiene del Lavoro " al Tit. 2°- Capo 1°- art. 6 fissa i seguenti minimi di altezza, cubatura e superficie relativamente alle aziende industriali e commerciali rispettivamente in una altezza non inferiore a mt. 3, una cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore, il REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE prevede in mt. 3,50 la altezza dei locali con tale destinazione per cui la stessa USL, per estensione della legge nazionale, riteneva poter considerare i parametri fissati dal D.P.R. 303 del 19.3.1956 senza la necessità di richiederne di maggiori.

In effetti l'art. 31 del R.E.C. prevede che i piani terreni possono essere adibiti a uso bottega, purchè rispondano a particolari condizioni di altezza e di isolamento dal suolo, ma non prevede alcuna prescrizione nel caso si voglia destinare agli usi di cui sopra locali che non siano situati a piano terra.

A tal proposito la USL, con la nota di cui sopra, invitava il Dirigente l'U.T.C. ad esprimersi con propria relazione sulle prescrizioni tecniche relativamente alle varie perplessità esposte nella sua nota e nel contempo invitava, altresì, la Commissione Edilizia Comunale ad esprimersi sulla linea guida ufficiale che la stessa Commissione avrebbe tenuto nell'esame dei progetti.

In data 20.10.1994, la Nota della USL TA/2 veniva sottoposta all'esame della CEC che esprimeva parere favorevole alle condizioni che l'Amministrazione Comunale ne prendesse atto formalmente in sede consiliare e la relativa delibera venisse inviata all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Anche la Commissione Urbanistica, alla quale veniva sottoposta la nota della USL TA/2, esprimeva, in data 3.3.1995, concordamente alla CEC, parere favorevole acchè l'Amministrazione Comunale adeguasse l'art. 31 del R.E.C., sentito il Dirigente l'U.T.C.

In data 8.6.95 il Dirigente l'U.T.C. inviava nota all'USL TA/2 inserendo oltre l'adeguamento dell'art. 31 del vigente R.E. alle normative vigenti anche dell'art. 28, come meglio specificato nella nota allegata alla presente.



Con nota del 23.9.95 l'USL TA/2 - Servizio di Igiene Pubblica - redigeva relazione quale, a modifica di quella del Dirigente l'U.T.C., eliminando la possibilità di adibire ad abitazione i locali interrati o seminterati come proposti dal Dirigente l'U.T.C., che si sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

Tale parere del Dirigente espresso in data 8.6.1995 veniva inviato alla USL TA/2 - Servizio di Igiene Pubblica, la quale con la nota del 23.9.1995, redigeva relazione finale, a modifica di quella del Dirigente l'U.T.C., che si sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

L'UFFICIO  
...L. DIRIGENTE  
L'UFFICIO TECNICO...  
(Ing. Luigi Putignano)  
IL CONSIGLIO

Letta ed approvata la relazione predisposta dall'Ufficio;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

Uditi gli interventi dei consiglieri di cui all'allegata trascrizione verbale;

Vista la Nota della USL TA/2 dell'11.10.1994 sulla necessità di integrare l'art. 31 del R.E.C.;

Visto in merito il parere della CEC espresso in data 20.10.1994;

Visto il parere della Commissione Urbanistica espresso in data 3.3.1995;

Visto il parere del Dirigente l'U.T. espresso in data 8.6.1995;

Vista la nota della USL TA/2 del 27.9.1995 con la quale la stessa USL TA/2 modifica il parere del Tecnico comunale e nel contempo detta con proprie ulteriori prescrizioni il regolamento edilizio vigente alla normativa nazionale;

Visto il D.P.R. 19.6.1956 n. 303 recante " Norme generali per l'igiene del lavoro";

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Durante la discussione entra D'Onghia ed esce Pelillo;  
Col seguente esito della votazione resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente: presenti 27 assenti 4 (D'Erchia - Donvito - Palmitesta e Pelillo) - votanti 27 - voti favorevoli 19 - voti contrari 8;

#### D E L I B E R A

a) di adeguare, gli artt. 28 e 31 del Regolamento Edilizio Comunale , sulla base della nota della USL

TA/2, prot. 23165 del 23.9.1995, al D.P.R. del 19.3.1956, n. 303 e alle normative vigenti in materia, approvando, come approva, il nuovo testo degli stessi artt. 28 e 31 di seguito riportato che sostituisce quello vigente.

ART. 28

#### LOCALI ABITABILI

E' vietato anche nei fabbricati già esistenti, adibire ad abitazione permanente i locali interrati, i cantinati ed il sottotetto.

I locali abitabili fuori terra non potranno avere altezza netta inferiore ai m. 2,70 nè cubature inferiore ai 25 mc.

Ciascun locale abitabile dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera e della superficie illuminante non inferiore ai mq. 1,30. La superficie complessiva delle finestre non potrà essere comunque inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Nel computo della superficie illuminante delle finestre non si dovrà tener conto di quella parte di esse che si trovasse al disotto di m. 0,80 dal pavimento, se il parapetto della terrazza o balcone non è a giorno.

Per l'areazione dei locali ubicati al piano seminterrato o interrato è necessario comunque che ci siano aperture di areazione almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta dei locali interni.

Per detti locali qualora l'areazione fosse insufficiente, potranno essere resi agibili per essere adibiti a laboratori artigianali, pubblici esercizi qualora si adottino sistemi di areazione o climatizzatore integrativi.

Gli studi commerciali, medici e locali artigianali, ed altri locali che non rientrano tra le attività insalubri di cui al D.M. 5/9/94, potranno essere ubicati anche ai piani superiori, purchè l'altezza interna non sia inferiore a m. 2,70 ed areazione diretta pari almeno ad 1/8 della superficie planimetrica.

ART. 31

#### PIANI TERRENI, INTERRATI E SEMINTERRATI

I piani terreni potranno essere adibiti ad uso di bottega, laboratorio o pubblico esercizio. In tal caso, salvo, s'intende, le altre norme vigenti in materia, dovranno avere:

a) altezza minima di m. 3,00 per le botteghe in genere, per laboratori e pubblici esercizi, misurati dal pavimento al soffitto piano o dall'introdosso della volta a due terzi della volta;

*Adm*

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione.

I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno m. 0,60 e soprastare, in tutta la loro estensione, a sotterranei o a vespai ben ventilati.

Le autorimesse singole potranno essere a livello del piano stradale ed avere un'altezza minima di m. 2,50.

I piani interrati o seminterrati potranno essere adibiti ad attività artigianale e commerciale, rispettando le norme vigenti in materia ed inoltre avere:

a) altezza utile interna minima di m. 3,00, misurati dal pavimento al soffitto piano o dall'introdosso della volta a due terzi della volta;

b) muri perimetrali e i pavimenti adeguatamente protetti dal punto di vista igrometrico e termico.

Le autorimesse potranno avere altezza utile interna minima di m. 2,50.

b) Di inoltrare la presente delibera all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per la definitiva approvazione o presa d'atto.

UNED  
L. 11/11/1972

12/11/72

Servizio di Igiene Pubblica

univ. 21.78  
RE

Al Commissario Prefettizio  
Comune di Massafra  
Al Responsabile U.T.C.  
Al Componenti della Comm. Ediliz.  
Comune di Massafra

Giungono a questo Servizio progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di preesistenti immobili che prevedono attività commerciali o artigianali nei piani terreni, in piani alti, interrati o seminterrati e poichè il Regolamento Edilizio Comunale è particolarmente carente nella determinazione delle caratteristiche minime di tali locali, si rende necessario una precisa interpretazione delle norme legislative e regolamentari esistenti sulla materia.

L'art.31 del R.E.C. prevede che i piani terreni possano essere adibiti a uso bottega, laboratorio o pubblico esercizio purchè rispondano a particolari condizioni di altezza e di isolamento dal suolo.

Nessuna prescrizione è prevista nel caso si voglia destinare agli usi di cui sopra locali che non siano situati al piano terra.

Tale carenza può provocare differenti interpretazioni della norma specialmente in relazione all'altezza ed ai requisiti di illuminazione ed areazione dei locali da adibire ad usi non abitativi.

Il DPR 19.3.1956 n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" fissa al tit.2° capo 1° art.6 i requisiti minimi di altezza, cubatura e superficie relativi ad aziende industriali e commerciali che occupano più di 5 addetti o che espongono all'azione di sostanze tossiche, infettanti o nocive i lavoratori stessi.

Tale art.6 prescrive tra l'altro un'altezza netta non inferiore a mt.3 ed una cubatura non inferiore a mc.10 per lavoratore; all'art.7 sono previste le norme circa le coperture, il pavimento, le pareti e le aperture dei locali.

Per estensione della legge nazionale si ritiene di poter considerare tali misure valide a maggior ragione per qualsiasi attività commerciale o artigianale che occupi meno di 5 addetti e dove le lavorazioni non siano pregiudizievoli per la salute dei lavoratori stessi, senza quindi la necessità di richiedere i mt.3,30 o i mt. 3.50 previsti dall'art.31 del R.E.C.

Inoltre, l'altezza prevista dal già citato art.6 si può ritenere sufficiente per i locali a qualsiasi livello di piano.

Per quanto riguarda l'areazione dei locali chiusi di lavoro, l'art.9 del DPR sopracitato prevede che l'area dei locali stessi, deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata e, qualunque sia il mezzo adottato, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori.

Per i locali siti al di sopra del piano stradale e per i seminterrati si ritiene che si possa prescrivere l'apertura di finestre di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del locale stesso.

COMUNE DI MASSAFRA  
Comune di Massafra

letta p  
Riforma



Solo in caso di assoluta impossibilità di raggiungere tale rapporto di superficie finestrata e solo per i locali seminterrati o interrati adibiti ad attività commerciali, si potrebbe consentire l'adozione di sistemi meccanici di areazione e/o climatizzazione degli stessi per integrare l'areazione naturale.

In tali casi dovrebbe essere presentata una relazione tecnica dettagliata sulle caratteristiche degli impianti, specificando eventuali sistemi di alimentazione alternativa.

A parere dello scrivente, le indicazioni soprariportate risolverebbero anche i già dibattuti problemi di interpretazione dell'art. 28 del R.E.C. che prevede il divieto di adibire ad abitazione permanente i locali interrati, mentre non prevede nulla per gli altri usi o per i locali seminterrati.

Questa proposta di interpretazione delle norme vigenti andrebbe, comunque, integrata da parte dell'U.T.C. sulle prescrizioni tecniche circa i sistemi di isolamento dei locali dall'umidità.

Tale proposta potrebbe, quindi, essere oggetto di discussione in Commissione Edilizia Comunale e quindi essere accettata quale linea guida ufficiale nell'esame dei progetti.

Questo Servizio rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in materia.

Unità Sanitaria Locale TA/2

SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA

Il Dirigente

(Dr. Michele Conversano)

C. E. C. 20-10-1994

Vista la nota pervenuta dal dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL TA/2 e acquisita a questo protocollo generale l'11-10-1994 al n. 20588, la C. E. C. esprime parere FAVOREVOLE a condizione che l'Amministrazione Comunale ne prenda atto e che venga inviato all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

*[Handwritten signatures and initials]*

COMUNE DI MASSAFRA  
CONSIGLIO COMUNALE  
REUNIONE PUBBLICA

COMUNE DI MASSAFRA  
CONSIGLIO COMUNALE  
REUNIONE PUBBLICA



CON LA SEGUENTE DICITURA: CHE GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DALLA CAUSA CIVILE VENGANO RESI A CARICO DELLE COOPERATIVE ASSEGNATARIE E DI PROCEDERE ANCHE ALL'ASSEGNAZIONE DEI RESTANTI LOTTI ANCHE COOPERATIVE CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA E PER LE QUALI SI SOLLECITA LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

- IL PRESIDENTE QUARE RAPPRESENTANTE DI "FORTE ITALIA", FA PROPRIE LE PROPOSTE FORMULATE DAL CARO GRUPPO DELUCA DI AN.

IL PRESIDENTE INTRODUCE LA DISCUSSIONE SUL 2° PUNTO ALL' O.D. 6.

L'ARCH. RUFOLO RELAZIONA SULL'ARGOMENTO FACENDO LA STORIA DELL'INCARICO AL PROF. PICA CIAMARRA.

ALL' ORE 18,35 SI ALLONTANA NUTTO PASQUALE.

ALL' ORE 18,40 INTERVIENE ARGENTINA PALMA.

ALL' ORE 18,45 SI ALLONTANA MARAGGIO GIUSEPPE.

LA COMMISSIONE URBANISTICA ALL' UNANIMITA' APPROVA L'AUT. AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ORIGINALE DI CUI SI E' DATO LETTURA. (AD ECCEZIONE DELL'ART. 4).

IL PRESIDENTE INTRODUCE LA DISCUSSIONE SUL 3° PUNTO ALL' O.D. 6.

LA COMMISSIONE, ALL' UNANIMITA', RINVIA IL PUNTO IN DISCUSSIONE A MAGGIORI APPROFONDIMENTI PER LA PROSSIMA RIUNIONE.

4° PUNTO ALL' O.D. 9.

LA COMMISSIONE, PRESA VISIONE DELL'ART. 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO E N° 31 DELLO STESSO REGOLAMENTO EDILIZIO, IN RELAZIONE AL D.P.R. 303/56, VISTA LA NOTA DELL'UFFICIALE SANITARIO, APPROVATA DALLA COMMISSIONE EDILIZIA IL 20.10.1994, SENTITO IL PARERE DELL'U.T.C.,

LE OSSERVAZIONI SORRA MENTIONATE DAL COMPONENTE  
FEDERE. —

FEDERE PRECISA ALTREI CHE PER I RIMANENTI DEI  
Lotti, PER I QUALI FU GIÀ RIVOLTA LA DOMANDA, SI DIA  
CORSO ADE ASSEGNAZIONE DEI MEDESIMI ADE STESSIE CONDIZIONI  
- IL COMPONENTE NUZZO PASQUALE PER IL GRUPPO "IL PATRIMONIO  
D'OGGI", RITIENE DI ASPENDERE LA PARERE AGGIORNATO  
DEGLI AVVOCATI PELLEGRINO E DE BELUS. CHIEDE  
INOLTRE CHE IL C.C. IN BASE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE  
167 FACCIA/STANTI ALLA REGIONE PUGLIA AFFINCHÉ  
CONCEDA UNA PROROGA DI ANNI 2 PER LA SCADENZA  
DELL'ASSEGNAZIONE DEI SUOLI.

- IL CARO GRUPPO DE LUCA DI A.N. LA QUALITÀ DI  
INCARICATO ALLA "167", SI RIVOLTA ADE RICHIESTE FATTE  
DAL COMPONENTE NUZZO E SOLLECITA L'AMMINISTRAZIONE  
ACCHE' DELIBERI GREGENTEMENTE GLI INCARICHI AGLI  
AVVOCATI PELLEGRINO E DE BELUS PER I SALARI  
LA BOTTA DI DELIBERA DA PORTARE NEL PROSSIMO  
CONSIGLIO COMUNALE. INOLTRE CHIEDE CHE VENGA,  
A BREVISSIMA SCADENZA, FISSATO UN INCONTRO UFFICIALE  
CON I PROGETISTI E IL SIG. DI GREGORIO AL FINE  
DI POTER RICERCARE TRANSATTIVAMENTE UN BUONARIO  
COMPROMISSIVO.

- IL COMPONENTE MAZI MICHELE DEL GRUPPO "MASAFRA CITA' PER  
VIVERE" CHIEDE CHE SIA DATA PIENA AUTORIZZAZIONE ALLA  
DELIBERA DI C.C. N° 19 DEL 22-3-1994 CON SOLLECITAZIONE  
ONDE EVITARE LA RETROCESSIONE DELLE AREE AL  
DI GREGORIO.

- LA COMPONENTE ROSA IRMA PER IL GRUPPO DI A.N. CHIEDE  
CHE IN ADESSO DEI LAVORI DEGLI AVVOCATI PELLEGRINO E  
DE BELUS DI PROCEDERE ALL'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI